

non minus ad libidinem excitat tactus passivus quam activus, adeoque, etc.

(7. Ancillæ, nutrices, teneros pueros vestientes, lavantes, eorumque pudenda tangentes, etsi motus sensualis exurgat, secluso consensu, aut complacentia turpi, aut non peccant, si ita suum officium exigat, aut solum peccant venialiter, si leviter ex joco aut curiositate faciant; si autem id facerent cum notabili mora, ordinarie peccarent mortaliter ob mortale periculum consensus libidinosi, et a fortiori, si in his faciendis intermiseretur delectatio venerea. *Communis*.)

(8. Tactus veneri seu impudici inter personas ejusdem sexus sunt graviora peccata mortalia, quam inter personas solutas diversi sexus. *Communis*; et ratio est quia tales tactus veneri ex natura sua tendunt ad peccatum mollietie, vel etiam Sodomie, quod est peccatum gravius simplici fornicatione.)

(9. Tactus in quacunque parte corporis, sive proprii, sive alieni, facti a medicis, chirurgis, infirmariis aut aliis, causa medendi aut alterius necessitatis, quamvis inde interdum suboriantur motus inordinati, quandiu abest pravus affectus et consensus, aut ejusdem periculum, nullimode sunt peccaminosi; imo de se meritorii. *Communis*.)

(10. Item ne quidem erit peccatum veniale tangere verenda proprii corporis ex naturali aliquo et non malo fine, ut si quis, verb. gr. fricatione velit extinguere pruritum non venereum in illis partibus quandoque vehementius consurgentem. *Vide verb. LUXURIA, n. 84.*)

(11. Tangere seu complecti pueros ex affectu teneræ infantilis ætatis, captando delectationem sensibilem ex mollietie carnis teneræ, per se loquendo, secluso consensu aut complacentia turpi, vel nullum est peccatum, vel tantum veniale. *Vide d. verb. LUXURIA, n. 77.*)

TALIONIS POENA.

Vide verb. FALSARIUS, n. 69, et verb. POENA, art. 2, n. 24, ac verb. ACCUSATOR, n. 3 et 4.

TARRACONENSE CONCILIUM.

(1. Tarraconense concilium provinciale festorum dierum imminuendorum metho-

Nota Romani theologi.

(92) Non adeo facile a gravi culpa excusari debent tactus illi deliberati, qui aut in honestis partibus fiant, ob delectationem tamen sensualem percipiendam, vel in partibus pudendis supra vestes, aut in signum mutue benevolentie inter sponso de futuro, etc. Nam ubi ordinarie lethalis culpæ periculum adest, ibi peccatum mortale sit necesse est. Huc enim spectat illud *Ecclesiastici* a Lucio citatum: *Qui amat periculum, peribit in illo*; ordinarie vero, qui deliberate tactus illos exercet, periculo graviter peccandi se exponit: nam delectatio venerea, latentibus omnibus, peccatum mortale est: inhonestæ quoque hæc de re cogitationes et desideria inde sequentia, mortalia quoque peccata sunt. Quis vero dicat, tangentes ex. gr. faciem captandæ delectationis sensibilis causa ex ipsius mollietie, tan-

(12. Tactus etiam in partibus vrendis facti inter conjuges, si ordinentur ad copulam conjugalem, sunt per se liciti: *Communis*; conjuges enim licite se possunt simili modo ad copulam conjugalem excitare. (13. Si autem similes tactus inter conjuges fiant causa solius voluptatis et delectationis absque ordinatione ad copulam conjugalem, sunt quidem culpabiles, sed non mortaliter. *Communis*. Et ratio est quia matrimonium eos coonestat, et defectus debiti finis non est mortalis. (14. Dummodo tamen in dictis tactibus absit periculum pollutionis, quia alioquin essent mortales, cum voluntaria pollutio extra debitum vas, etiam inter conjuges, sit mortalis. *Sic doctores communiter*.)

(15. Tactus, qui fiunt inter sponso de futuro cum delectatione sensibili venerea, morosa et directe voluntaria, sunt peccata mortalia; alias non sunt nisi venialia; et si pudice fiant ex recto et honesto fine secundum consuetudinem patriæ, in signum mutue benevolentie et debiti obsequii, sunt licita. *Communis* (92).)

(16. Bruta seu animalia, minora præsertim, ut catellos, catos, et hujusmodi, molli-ter tractare, demulcere, etiam eorum pudenda contrectare ex sola jocositate vel levitate, sine ulla impura delectatione, ordinarie est tantum peccatum veniale; *vide verb. LUXURIA, n. 80.* (17. Esset autem mortale ita bruti seu animalis alicujus pudenda fricare, ut semen expelleret ex curiositate illud videndi, et ob delectationem sensibilem. *Vide ib., n. 81.*)

(18. Ad complementum affertur poetieum dictum relatum ab Ursaya, in *Miscellaneo* 1 *sacro et prof.*, lit. T, n. 11:

Ni fugias tactus, vix evitabitur actus.
Hos ergo vita, ne moriaris ita.

(19. Alia ad rem, *vide verb. FEMINA, verb. LUXURIA verb. SPONSI.*)

dum excogitat, quæ a Benedicto XIII approbatur; nimirum, ut omnibus diebus Do-

gentes ex joco et levitate propria pudenda, atque tangentes et osculantes futuram sponsam, in mutue benevolentie significationem, periculo non sese exponere delectationis venereæ, inhonestæ cogitationis turpisque desiderii? Nam ex tactibus illis delectatio ordinarie consurgit, quæ ad venerem incitat, et modus inde nascentes non nisi veneri sunt, atque ad veneris usum provocantes. Itidem tactus illi rei inhonestæ ideam suggerunt; ex idea, inhonestæ cogitatio oritur; ex inhonestæ cogitatione turpe desiderium enascitur, ut rem consideranti liquet. Quamobrem, ordinarie loquendo, tactus hujusmodi a gravi culpa excusari non debent, ac rari admodum casus esse possunt, in quibus tactus hujusmodi, si deliberati sint, et non ex necessitate fiant, gravi culpa careant.

minicis aliisque solemnioribus festis, fideles missæ intersint, et ab operibus servilibus abstineant. In aliis vero missam audiant, sed operibus servilibus navare possint; sic Benedictus XIV, tom. II *Bullar.*

TAXA.

SUMMARIUM.

1. Affertur taxa Innocentiana fori ecclesiastici in materiis spiritualibus. — 2. Taxa Innocentiana non est, nisi reassumptum ordinationum sacrorum canonum, et sacrarum congregationum, et ejus exsecutrix est sacra congregatio Concilii private quoad alios. — 3. Affertur taxa pro advocatis et procuratoribus patrocinantibus causas beatificationum et

(1. TASSA INNOCENZIANA

Del foro ecclesiastico nelle materie spirituali; ovvero dichiarazioni sopra quelle cause, e materie ecclesiastiche e spirituali, nelle quali nel foro ecclesiastico, ed episcopale non si può, nè si deve esigere emolumento alcuno, eccetto quello, che si dichiara per il solo cancelliere con la riforma degli abusi contrarii.

« Essendosi avuto ricorso alla santità di nostro signore Innocenzio XI per molti vescovi ed arcivescovi, ed altri prelati zelanti, acciò per sicurezza della loro coscienza, e per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse consuetudini delle diocesi, ed anche acciò non siano ingannati da' loro vicarii, cancellieri, ed altri ministri, e familiari, si stabilisca una tassa generale, ed uniforme per il foro episcopale, ovvero ecclesiastico, nè mancando i ricorsi de' cleri, e de' popoli, ha perciò la Santità Sua deputato una Congregazione particolare di due signori cardinali prefetti delle congregazioni del Concilio, e de' vescovi, e di quattro altri signori delle medesime congregazioni, e di due monsignori loro segretari, e delle monsignori datario, ed auditore della Santità Sua, e da questa si è risoluto, non potersi nelle cause contenziose, civili, criminali, e miste venire alla suddetta tassa generale senza la precedente notizia delle tasse particolari di ciascheduna diocesi, o provincia, potendo giuridicamente quella esser varia secondo la diversa consuetudine regolata dalla diversità de' paesi, e de' luoghi. Bensì doversi con qualche maggior chiarezza per togliere tutti i dubbi, e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che in più tempi, e diverse occasioni si son fatte dalle sacre congregazioni del Concilio, e de' vescovi nelle materie ecclesiastiche, ovvero meramente spirituali; acciò in tal modo sappia ciascuno quel che sia illecito, e si tolga ogni scusa, o pretesto d'ignoranza, o di consuetudine, dovendo in si fatte materie l'osservanza essere da per tutto uniforme per la generalità de' canoni, e concilii, e particolarmente del Tridentino in modo, che deve dirsi reprobata, ed illecita ogni contraria consuetudine, e tassa diversa in qualunque modo per l'addietro fatta, con-

constitut. 63 incip. *Non multimenses*. Qui eandem methodum sequitur in concedendis hujusmodi imminutionum indultis, *ibid.*, et constitut. 65 incip. *Cum sicut*.

canonizationum. — 4. Affertur taxa observanda a notario sacre congregationis cum aliquibus ordinis. — 5. Taxa facta a laicis non afficit ecclesiasticos. — 6. Adducuntur plures resolutiones sacre congregationis quoad taxam tum pro funeribus, tum pro seminario, tum pro cathedralico, tum pro observantia taxæ Innocentianæ, ad n. 14. — Alia ad rem, ad num. 21.

forme dalla medesima congregazione si è stabilito, in modo che le seguenti dichiarazioni debbano osservarsi da per tutto senza eccezzione alcuna, sotto le pene contenute ne' sacri canoni, e concilii, ed altre ad arbitrio del Sommo Pontefice, che sarà pro tempore, e nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la suddetta sacra congregazione del Concilio, e non altrimenti.

« Nella materia delli ordini sacri, e minori, e prima tonsura, così per la collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, ed anche per il loro esercizio, e per la facoltà di esercitarsi in qualunque luogo, e qualunque tempo si stabilisce la regola generale, da non ricevere altra eccezzione, che quella si dirà di sotto, o che nè il vescovo, o altro prelado, nè il suo vicario generale, o foraneo, cancelliere, ed altro ufficiale qualsivoglia, nè parenti, e famigliari, o servitori possano esigere, e ricevere emolumento, e cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, ovvero di Tavaglia, Forbici, Pettine, ed altro, nè sotto titolo di regalo, o di mancia, anche se spontaneamente si offerisse e desse, eccetto che l'ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, secondo dispone il Pontificale a libera arbitrio dell'ordinario circa la qualità, e peso. Ed il cancelliere, secondo la disposizione del sacro concilio di Trento per le lettere testimoniali della collazione dell'ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un altro vescovo, possa ricevere solamente la decima parte d'uno scudo di moneta Romana, cioè un giulio: ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, e non più, da persone, le quali abbino l'uso del denaro, non già da quei religiosi, i quali non ne hanno l'uso, come sono i Cappuccini, ed i Minori osservanti, eccetto che nella collazione del suddiaconato per gli atti, che si devono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del patrimonio, ovvero del beneficio, a titolo del quale si deve promuovere, possa esigere quell'emolumento, che sia proporzionato alla mera fatica personale per la scrittura, e carta, senza che il vescovo, o vicario, o altro ufficiale, direttamente, nè indiret-

tamente ne possa partecipare in modo alcuno, purchè detto emolumento non possa, nè debba eccedere uno scudo d'oro, ma se la fatica richiede minor mercede, si debba esigere solamente quel meno. Ma rispetto agli altri ordini, ed alla prima tonsura non possa esigere cosa alcuna sotto pretesto di registratura de' Brevi, e dispense, e di altre scritture, o di presentata, e di qualunque altra giustificazione, e solennità, o remozione d'impedimento.

« Con dichiarazione, che se le suddette lettere testimoniali, ovvero dimissoriali contengono più ordini, tuttavia non si possa esigere altra mercede, che la suddetta di un giulio, sicchè non si possa moltiplicare a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il cancelliere a far una sola scrittura per più ordini, quando questi siano stati conferiti in diversi tempi, e diverse ordinazioni, ma volendo, possa farle separate, non già rispetto a quegli ordini, che si conferiscono in uno stesso giorno, come segue ne' minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura, e nelle lettere dimissoriali, che si diano per l'ordinazione da farsi per un altro vescovo a più ordini, parimente non si possano moltiplicare scritture, nè possa esigere cosa alcuna per il rogito della collazione degli ordini, ovvero per l'accesso al luogo dell'ordinazione con altro pretesto anche di mancia, e di regalo.

« Nella materia dei benefici ecclesiastici, quando si tratta di quelli, che come di libera collazione, ovvero come devoluti, si conferiscono dal vescovo, o altro ordinario collatore, parimente si stabilisce la regola generale, che nè il vescovo, o altro collatore, nè il suo vicario, nè il cancelliere, o parenti, famigliari, servitori possano esigere, e ricevere emolumento alcuno, od altra cosa sotto qualsivoglia altro colore, e pretesto, anche di mancia, o regalo, volontario donativo, così se siano curati, e residenziali, come se semplici, o non residenziali, ed anche se siano cappellanie manuali, ma solamente il cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo, corde, ed ogni altra cosa, possa essere la mercede proporzionata alla scrittura, e materia, purchè non ecceda la somma di giulii dieci di moneta Romana, ovvero l'equivalente nella moneta del paese, nè si possa pretendere altra mercede, sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l'approvazione, e preelezione nel concorso alle chiese parrocchiali. E per il possesso il vescovo, o vicario, o altro ufficiale non possa esigere cosa alcuna, ed il cancelliere, se sarà dentro la città, possa per il rogito, ed ogni altro atto esigere giulii tre, se ne' borghi, ovvero suburbii, giulii quattro, e se in altro luogo i medesimi giulii quattro al giorno, e le spese di vitto, e viatico; bensì che se nel luogo del beneficio vi sarà il cancelliere del vicario foraneo, o altro notaro, si dovrà il possesso commettere al foraneo, e suo cancelliere

senza la necessità del viaggio del cancelliere episcopale.

« Quanto a' benefici di provizione Apostolica, perchè siano riservati, ovvero affetti avanti la loro provizione, così ne' benefici curati, ne' quali per l'ordinario si danno le lettere testimoniali alla dataria dell'approvazione, e preelezione nel concorso secondo la forma del concilio di Trento, come anche negli altri benefici non curati e particolarmente ne' residenziali, per i quali si sogliono dare le attestazioni alla dataria sopra la vita, costumi, ed idoneità de' concorrenti per le dette lettere, non si possa esigere, o ricevere mercede, ed emolumento alcuno in denaro, o in altre cose sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di volontario donativo, ma si debbano dare affatto gratis.

« E dopo la provizione per l'esecuzione delle lettere Apostoliche, quando siano nella forma graziosa, non possano il vescovo, o altro prelado ordinario del luogo, o suo vicario, e cancelliere, ed altro ufficiale pretendere di doverne essere per necessità esecutori; ma sia in arbitrio de' provisti l'eleggersi l'esecutore, ed il notaro per il possesso, ma se il provisto eleggesse l'ordinario ufficiale, ed il suo cancelliere, o veramente se le lettere fossero nella forma, che si dice *dignum* indirizzate all'ordinario, ovvero al suo vicario, il quale per ciò ne fosse necessariamente l'esecutore, così nell'uno, come nell'altro caso, non essendovi legittimo contraddittore, in modo che l'esecutore sia mero, parimente il vescovo, o altro prelado, ed il suo vicario, o altro ufficiale, e suoi famigliari, servitori, ed attinenti, non possano, nè debbano esigere, e ricevere emolumento alcuno, in quell'istesso modo che di sopra si è detto ne' benefici d'ordinaria collazione; ma il cancelliere possa per la copia, o registro delle lettere Apostoliche ed altri atti ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, purchè non ecceda in tutto uno scudo d'oro. Ed essendovi contraddittore, sicchè convenga di far processo giudiziale, la mercede del cancelliere per la sua fatica si possa stendere a due scudi d'oro, e non più, senza che il vescovo, o vicario, o altro ufficiale non possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, mentre nelle cause ecclesiastiche, e spirituali, ordinano i sacri canoni, che non ostante qualsivoglia consuetudine, il giudizio si debba interporre gratis. E per il possesso si osservi quell'istesso, che si è detto di sopra ne' benefici conferiti dall'ordinario collatore.

« Nei benefici del padronato, nascendo dubbio sopra l'esistenza del padronato con il procurator fiscale, ovvero col provisto, che ne pretenda la libertà, si debba in tutto, e per tutto osservar quell'istesso, che di sopra si è detto ne' benefici di libera collazione col contraddittore. Ma se convertendosi l'esistenza, sia la controversia tra compatroni, ovvero presentati da essi sopra la pertinenza, in tal caso si reputi come

causa civile profana, e per conseguenza si osservi la solita tassa di ciascuna curia, sino a tanto che si faccia l'altra tassa delle cause profane civili, criminali, e miste.

« Generalmente così nelle cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni, ed erezione de' benefici, cappellanie, confraternità, congregazioni; ovvero fondazioni, benedizioni, consecrazioni, e rispettivamente visite, ed approvazioni di chiese, e di oratorii, così con l'autorità apostolica, come con l'ordinaria, il vescovo, o altro prelado, e suo vicario, e qualunque ufficiale non possa esigere, e ricevere emolumento alcuno, ma solamente il cancelliere possa esigere quella mercede, che sia proporzionata alla sua fatica per la scrittura, purchè non possa eccedere in tutto uno scudo d'oro, ma sia meno, se minore sarà la fatica.

« Nelle cause e materie che riguardano il matrimonio ed i sponsali, così per l'esecuzione delle dispense apostoliche matrimoniali, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa dalle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o tempo insolito e proibito, o che si possa contrarre in presenza d'altri che del parroco, ed ogni altro atto, che occorresse fare, il vescovo, e il suo vicario, ed ogni altro ufficiale, o ministro, o famigliare, non possa sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di mancia, e di volontario donativo esigere, o ricevere emolumento alcuno, nè in denaro, nè in altre cose, ma solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense giulii tre, e per i testimoni sopra lo stato libero, o che non vi sia impedimento, un giulio per testimonia, purchè in tutto non si ecceda uno scudo di moneta Romana, cioè dieci giulii, ovvero il loro equivalente nella moneta del paese. Non comprendendosi le cause contenziose tra i coniugi sopra la validità del matrimonio, ovvero sopra la separazione del toro, stimandosi questa causa giudiziale profana, nella quale si osserverà la tassa di ciascun tribunale, sinchè si provveda.

« Generalmente in tutto quello che riguarda i monasterii delle monache, ed i conservatorii delle donne, le quali a guisa de' monasterii, e monache rispettivamente vivono ritirate, il vescovo, o altro prelado, il vicario così generale, come particolare, e qualunque altro ufficiale, o deputato, ed il cancelliere, ed anche i parenti, e famigliari del vescovo, o prelado, e de' suoi ufficiali non possano esigere, e ricevere emolumento alcuno in danaro, e in altre cose, eccetto che quelle commestibili, che sieno proporzionate all'uso, e consumo proprio dentro tre giorni, anche con titolo di donativo per l'ammissione all'abito monastico, per l'approvazione del deposito della dote per la professione, per l'ammissione dell'educande, ed altre donne secolari, per le rinun-

zie che si fanno dalle novizie, per l'elezione dell'abbadessa, o altra superiora, o per le licenze de' medici, chirurghi, ed altri operai, per le licenze di parlare alle monache, ed altre che sono nel monastero, per la deputazione de' confessori, cappellani, procuratori, esattori, ed altri ministri, e generalmente per ogni atto che riguarda al governo, ma solamente il cancelliere per il rogito delle rinunzie, e per gli atti, che convenga fare sopra la giustificazione del deposito della dote, possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purchè non ecceda in tutto giulii cinque moneta Romana, l'equivalente moneta del paese.

« Parimente per una regola generale da non soggiacere a limitazione alcuna, il vescovo, o altro prelado suo vicario generale, o particolare, cancelliere, e qualunque altro ufficiale, ministro, e famigliare, sotto nome di mancia, o volontario donativo, non potrà esigere, e ricevere emolumento alcuno, così in danaro, come qualunque altra cosa in tutto quello che riguarda l'amministrazione de' sacramenti, del battesimo, della cresima, della penitenza, dell'eucaristia, dell'estrema unzione, anche per l'esame, ed approvazione, o licenza d'amministrarli. Anzi s'incarica a' vescovi, e prelati, e loro vicarii, che non lo permettano a' curati, e a' confessori, ed altri ministri, e particolarmente nel prendere il piatto, e altro vase, nel quale sia riposto il vase dell'olio santo per l'estrema unzione, o del crisma nel battesimo, ovvero tovaglie, fazzoletti, ed altre cose, dichiarandosi tutto ciò illecito. Come anche a non chiedere, nè esigere cosa alcuna per la benedizione delle donne infantate, quando dopo il parto secondo il rito ecclesiastico per la prima volta entrano in chiesa.

« In quelle diocesi, nelle quali regna l'antica consuetudine, che il vescovo, o altro prelado, ed ufficiale faccia il testamento per l'anima di quelli quali muoiono *ab intestato* di quella somma moderata, nella quale secondo i decreti della sacra congregazione può esercitare tal facoltà, non possano esso, e suoi ufficiali, ministri, parenti, e famigliari partecipare in modo alcuno sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di povertà, ma il tutto si debba effettivamente applicare ad usi, ed opere pie, nè per l'adempimento di tal disposizione si possano in modo alcuno impedire, e ritardare la sepoltura, e l'esequie, o funerale al defunto, dovendosi esercitare giuridicamente azioni sopra i beni ereditari, e si debba osservare la lettera circolare della sag. congregazione de' vescovi sotto li 19 Agosto 1678.

« Come anche in modo alcuno non si possano impedire, o ritardare la sepoltura, e l'esequie, o funerali a' defunti, così cittadini, come forestieri per il pagamento di quegli emolumenti che dal vescovo, o dal capitolo, o dal curato, e qualunque altro per la consuetudine del paese si preten-